



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE I CIVILE

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI

Dott.ssa [REDACTED] PRESIDENTE
Dott. [REDACTED] CONSIGLIERE
Dott.ssa [REDACTED] GIUDICE AUSILIARIO RELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. [REDACTED] RG [REDACTED]
Fra [REDACTED]
, () il [REDACTED], CF [REDACTED],
residente in [REDACTED]), [REDACTED], (il [REDACTED]
, CF [REDACTED], residente in [REDACTED]), [REDACTED],
, nato a [REDACTED] il [REDACTED], CF [REDACTED], residente in [REDACTED]
(), [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], CF [REDACTED]
, residente in [REDACTED] (), [REDACTED], tutti rappresentati difesi
dall'avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED] CF [REDACTED] - pec: [REDACTED]
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in [REDACTED]
, [REDACTED], giusta procura in atti [REDACTED]

APPELLANTI

CONTRO



, con sede in ,
 , in persona di , rappresentata e
 difesa dall'avv. C.F. , PEC
 e CF Pec
 e presso lo studio del secondo in
 , , elettivamente domiciliata, giusta procura in atti

APPELLATA**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Precisate all'udienza del giorno 3 dicembre 2019

PER PARTE APPELLANTE

IN VIA PREGIUDIZIALE - laddove ritenga che la domanda di nullità delle fideiussioni eccepita sia di competenza funzionale del Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, - Riformare la sentenza di cui è appello nella parte relativa all'eccepita nullità, e così, - Previa sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. del presente procedimento e, contestualmente della esecutività della sentenza, - rimettere la causa al Tribunale di Torino in Sezione specializzata ex art. 33 l. 287/1990, per ivi sentirsi accertare e dichiarare la nullità della fideiussione di cui è causa; eccezione determinante ai fini della causa stessa incidendo sul titolo in sé, In subordine - Laddove ritenga invece la competenza del giudice di prime cure e così della stessa Corte, - riformare la sentenza n. 856/2018 del 20.02.2018, accertando e dichiarando, per le causali tutte dedotte, la nullità della fideiussione all'epoca rilasciata dagli appellanti a favore di in atti del e rinnovata il e conseguentemente dichiarare che nulla devono alla Banca per i rapporti di cui è causa; IN SUBORDINE, NEL MERITO Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande



pregiudiziali - Voler riformare la sentenza prime cure procedendo alla compensazione giudiziale di qualsiasi somma eventualmente ex adverso ed a qualsiasi titolo dovuta ed espressamente procedendo alla compensazione tra le diverse partite attive/passive di cui all'ammontare del c/c n. _____ con l'eventuale ammontare del c/c n. _____ e così dichiarare che nulla devono gli odierni appellanti alla _____, già _____ a, per le causali tutte dedotte - ovvero, in subordine, rideterminare le somme come da narrativa o veriore somma accertanda. Ed in ogni caso rideterminare il tasso di interesse su tali eventuali somme al tasso legale. In via istruttoria - Autorizzare gli appellanti o ad esibire in giudizio copia del Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso da Banca d'Italia; o a produrre la fideiussione all'epoca rilasciata dagli appellanti a favore di _____ in atti del 4/6/2004 e rinnovata il 12/01/2006, i documenti del fascicolo (all.to 8 fascicolo monitorio di controparte e fascicolo controparte all. A) e B) ctp II mem. del 15/02/2015) - Ordinare all'Associazione Bancaria Italiana di esibire in giudizio copia della circolare ABI avente ad oggetto schema standard dei contratti di fideiussioni omnibus predisposto dall'ABI nel 2002/2003. In ogni caso, con vittoria diritti, onorari, accessori e spese di primo e secondo grado

PER PARTE APPELLATA

IN VIA PRELIMINARE:- dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa; NEL MERITO:- accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse nei confronti di _____, respingere le domande proposte col presente giudizio e confermare, sui capi impugnati, la sentenza appellata; IN OGNI CASO: in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente di giudizio, oltre rimborso spese generali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con decreto ingiuntivo emesso su istanza di _____, anche quale
avente causa da _____, poi _____ e di _____,
poi anch'essa _____ il Tribunale di Torino ingiunge a
_____ il pagamento dell'importo di € 846.922,15 rivenienti da scoperti di conto
corrente; limita la condanna dei fideiussori
_____ all'importo di € 650.000,00, tale essendo il
limite della garanzia prestata per i rapporti dedotti.

Oppongono gli intimati il decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, contestando, tra gli
altri, nullità dei contratti per mancanza di indicazione degli interessi pattuiti del tasso annuo
effettivo e la periodicità di capitalizzazione. Eccepiscono, poi, in sede di comparsa
conclusionale la nullità dei contratti fideiussori per violazione dell'art. 2 II c lett. A) L.
287/1990 come rilevata dal Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 e
riconosciuta da Cass. n. 29810/2017.

Si costituisce la banca opposta, contestando i motivi di opposizione ed instando per la
conferma del decreto opposto.

Il giudizio viene interrotto causa la dichiarazione di fallimento del debitore principale e
riassunto nei termini dai fideiussori.

Istruita la causa a mezzo CTU contabile, invitate— senza esito - le parti ad una definizione
transattiva della vicenda, il Tribunale, previa revoca del decreto opposto, ridetermina nel
minor importo di € 32.231,10 il credito della banca nei confronti degli opposenti
quanto al rapporto di conto corrente n. _____ e in € 322.671,22 il credito della Banca quanto
al conto corrente n. _____ e di conseguenza condanna

_____ in solido al pagamento delle
predette somme a favore della banca nonché alla rifusione delle spese di lite come liquidate



e compensate, ponendole per 1/3 a carico degli opposenti. Analogamente quanto alle spese di CTU.

Ritiene il Tribunale, per quanto rileva ai fini del presente gravame:

- non esservi prova che i contratti di fideiussione sottoscritti e prodotti in originale dalla banca siano stati predisposti sulla base di intese fra imprese lesive della concorrenza; comunque essere la questione di competenza funzionale della Corte d'appello ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990.

- doversi determinare i rapporti di dare avere tra le parti relativamente al conto corrente n. _____, aperto in data 9 aprile 1984, sulla base del saldo banca, non avendo gli opposenti prodotto copia di estratti conto anteriori al 1 gennaio 1988.

Appellano la decisione unicamente

con atto di citazione affidato a quattro motivi: segnatamente:

I MOTIVO: erroneità e mancanza di motivazione della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dagli attori relativamente alla nullità dei contratti di fideiussione per mancanza di prova in merito alla predisposizione degli stessi sulla base di intesa tra imprese lesive della concorrenza;

II MOTIVO: erroneità e mancanza di motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riformulato il saldo del conto corrente n. _____.

III MOTIVO: inesistenza di alcun debito in capo ai fideiussori o, comunque, compensazione di eventuali reciproche partite;

IV MOTIVO: incertezza e assenza di motivazione con riguardo alla quantificazione della condanna al pagamento degli interessi convenzionali.



Si costituisce la banca appellata, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis cpc e chiedendone comunque la reazione nel merito perché infondato.

All'udienza del giorno 3 dicembre 2019 le parti precisano le rispettive conclusioni. La Corte assegna i termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle note di replica.

La causa viene decisa nella Camera di Consiglio del giorno 5 giugno 2020 che si svolge da remoto mediante videochiamata tramite l'applicativo TEAMS in ossequio alle disposizioni di cui al DL 11/2020 relative alle misure da adottare negli uffici giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devono preliminarmente esaminarsi le eccezioni di inammissibilità in rito del gravame proposto.

Entrambe sono infondate.

L'eccezione di indeterminatezza dell'appello ex art. 342 cpc non implica un giudizio avente ad oggetto la fondatezza del gravame proposto. Essa attiene unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado, imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si espliciti in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice *a quo*.

Tanto premesso, e sotto questo profilo, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc dev'essere disattesa, anche alla luce dei principi affermati da Cass. SU n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e



chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., in base alla quale "L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata" non pare comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il Giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicitare il suo esercizio di difesa in merito.

Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.

Quanto poi all'eccezione ex art. 348 bis cpc la doglianza è stata implicitamente rigettata dalla Corte all'udienza di cui all'articolo 350 cpc e la stessa risulta assorbita dalla pronuncia della presente sentenza e allo stato irrilevante essendo la causa stata trattenuta in decisione.

Può, quindi passarsi all'esame del merito dell'appello.

Con il I MOTIVO di appello i fideiussori censurano erroneità e mancanza di motivazione della pronuncia nella parte in cui ritiene infondata l'eccezione di nullità dei contratti di



fideiussione per mancanza di prove in merito alla predisposizione degli stessi sulla base di intese tra imprese lesive della concorrenza ai sensi della normativa antitrust.

Il Tribunale di Torino ha respinto la domanda, ritenendo non avere gli oppositori dato prova che i contratti di fideiussione azionati dalla Banca siano stati effettivamente predisposti sulla base di intese lesive della concorrenza ai sensi dell'art. 2, II c., lett. a) della *legge antitrust* e che, in ogni caso, la competenza a decidere su siffatta domanda di nullità spetti alla Corte d'appello quale giudice funzionalmente competente ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990.

Censurano gli appellanti, previo sintetico richiamo al principio della Teoria della invalidità derivata, in base alla quale la violazione dell'art. 2 III c. L. 287/1990 implica la nullità ad ogni effetto dei contratti conclusi sulla base della intesa vietata che tale nullità travolge il contratto di fideiussione "a valle", e siffatto effetto si produce su qualsiasi contratto fideiussorio solo che sia riproduttivo delle tre disposizioni lesive individuate, cioè degli articoli 2, 6 e 8 dello Schema contrattuale di fideiussione predisposto dall'ABI.

Per la declaratoria di nullità non è, perciò, necessaria alcuna constatazione diversa da quella che constata inserimento delle tre clausole vietate nel contratto di fideiussione impugnato, stante il valore di prova privilegiata riconosciuto al provvedimento n. 55/2005 reso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità Garante della concorrenza tra banche quanto alla prova della condotta anticoncorrenziale e all'astratta idoneità della stessa a procurare un danno.

In punto competenza, sostengono gli appellanti doversi escludere la competenza funzionale della Corte d'appello sezione specializzata in Materia di Impresa, posto che l'illiceità della condotta (intese lesive della concorrenza) è già stata accertata nel Provvedimento della Banca d'Italia e l'azione di nullità svolta non implica accertamento della condotta degli istituti bancari, ma solo della riproduzione dello schema ABI nelle pattuizioni sottoscritte dai

. Per tale azione contrattuale di nullità è competente il Tribunale ordinario. In ogni



caso, alla declaratoria di incompetenza avrebbe dovuto fare seguito la rimessione dell'intero giudizio al Giudice ritenuto competente per la questione, ovvero la sospensione dello stesso con rimessione alla sezione specializzata della questione pregiudiziale rispetto alle ulteriori domane ed eccezioni di merito.

Oppone la Banca eccependo: - la tardività dell'eccezione, solo sollevata in comparsa conclusionale di primo grado; - non poter invocare i la nullità della fideiussione sottoscritta, non avendo concesso la garanzia quali consumatori, ma in quanto soci della correntista; - non travolgere la nullità delle tre clausole riproduttive l'intero contratto, ma, appunto solo le disposizioni frutto delle intese vietate.

Osserva la Corte, con valore assorbente rispetto alle altre questioni dedotte, che la nullità ex art. 2, II c. lett. a) L. 287/1990 delle fideiussioni "schema ABI" ha ad oggetto unicamente tre clausole, e, in particolare: gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI *"contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto"* con la citata normativa. Nello specifico: l'art. 2 prevede la cosiddetta *"clausola di reviviscenza"* e impone al fideiussore di *"rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"*; l'art. 6 (clausola di validità della fideiussione anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale) dispone che *"i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cc, che s'intende derogato"*; l'art. 8 (deroga alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c.) prevede che *"qualora le obbligazioni*



garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.

Il Modulo ABI non è prodotto in causa, ma l'assunto che il contratto di mutuo *inter partes* riporti le tre condizioni sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI non è contestata e, trattandosi, quindi, di circostanza da ritenersi pacifica tra le parti, non occorre darsi corso all'ordine di esibizione richiesto.

In adesione a Cass. 24044/2019, la presenza di siffatte clausole in un contratto deve essere valutata quale nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 cc, ossia, la pattuizione rimane valida ed efficace tra le parti al netto delle citate clausole, in quanto non incidenti né sulla struttura, né sulla causa del contratto medesimo, salvo risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità.

Il che non è neppure stato allegato dagli oppositori.

Gli appellanti non hanno lamentato che per l'escussione della garanzia siano state applicate le tre clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, né, consta, in ogni caso, che la banca se ne sia comunque avvalsa.

A tale constatazione consegua, pertanto, il rigetto del Motivo di appello, non trovando la disciplina invocata applicazione alle norme fondanti l'azione della banca.

Con il II MOTIVO di appello i censurano erroneità della sentenza e mancanza di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha riformulato il saldo del conto corrente n. .

Lamentano, in sintesi gli appellanti che il Tribunale, nel rideterminare il saldo "di chiusura" del rapporto, abbia applicato il cosiddetto "saldo banca", partendo dal saldo rilevabile dal primo estratto conto prodotto e non dal cosiddetto saldo zero, senza, inoltre, motivare tale scelta. Tale opzione è censurabile perché comporta un riferimento a saldi bancari incerti in



quanto falsati dal mantenimento del saldo iniziale al I gennaio 1998, nello specifico € 581.430,28 a debito del correntista.

Consequenziale il III MOTIVO di appello, con cui i censurano la sentenza che non ha applicato la compensazione tra le reciproche partite di dare avere come rivenienti dai due rapporti di conto corrente in contestazione, assumendo che, qualora il Tribunale avesse applicato il criterio del saldo zero, sarebbe risultato un saldo a debito della banca compensabile con il saldo a suo credito riveniente dal conto corrente n. 6366.

Replica la banca appellata, rilevando che la scelta di applicare il saldo banca è stata motivata rimandando alla giusta ripartizione dell'onere della prova.

Osserva la Corte che il II Motivo e il consequenziale III Motivo sono fondati e possono trovare accoglimento.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo gli opposenti/appellanti, rivestono, quanto alla domanda formulata dalla banca di condanna al pagamento dello scoperto di conto corrente, la qualifica di convenuti in senso sostanziale, talché – anche nel giudizio di opposizione - resta a carico dell'istituto di credito l'onere di provare compiutamente l'ammontare della pretesa.

E, nel caso concreto, l'onere discendente dall'art. 2967 cc può dirsi assolto con la produzione degli estratti conto – analitici e scalari – relativi a tutta la durata del rapporto. Mancando i dettagli delle operazioni effettuate dalla data di apertura (9 aprile 1984) al I gennaio 1998, deve procedersi alla conversione del primo estratto conto prodotto al saldo uguale a zero e da un saldo equiparato a zero si ricalcolano tutti i saldi degli estratti conto successivi.

Non, quindi, deve farsi riferimento all'ipotesi di calcolo proposta dal Ctu sub n. 1 – B – 2 (pag. 40 -41 della Ctu) ed effettuata applicando: 1) mantenimento del saldo iniziale al I gennaio 1998 (primo estratto conto versato in atti); 2) applicazione del tasso legale per



l'intera durata del rapporto; 3) esclusione della cms e delle spese in quanto non pattuite; 4) esclusione dell'effetto anatocistico sino al 30 giugno 2000; 5) individuazione delle rimesse non ripetibili in quanto prescritte, determinate utilizzando i saldi disponibili bancari, ma all'omologa ipotesi di calcolo formulata dal Ctu sub n. 2 – B – 2 (pag. 46 -47 della CTU) , essendo i criteri di calcolo enunciati da 2) a 5) non impugnati ed essendo il criterio individuato sub 1) azzeramento del saldo iniziale al 1 gennaio 1998 (primo estratto conto versato in atti).

In applicazione di tale principio, e in accoglimento del II Motivo di appello, nonché del consequenziale III Motivo, il saldo finale del conto corrente n. _____ viene ad esporre un importo di € 726.267,79 a credito della correntista. Di tale importo il correntista è, quindi, creditore nei confronti della banca, e la banca non ha diritto a chiedere alcunché ai fideiussori, operando – ex artt. 1247 cc e 1853 cc. – la compensazione tra le reciproche ragioni di debito/credito rivenienti dai diversi rapporti in capo alla garantita

nello specifico, con il diverso credito riveniente a favore della banca dal saldo del conto corrente n. _____ e accertato in € 324.671,22 (capo della sentenza non impugnato).

Con il IV MOTIVO di appello i _____ censurano assenza di motivazione e incerta quantificazione quanto alla condanna al pagamento degli interessi sul capitale riveniente dal saldo passivo del conto n. _____ , ritenendo che l'espressione "*oltre interessi al tasso convenzionale dal 1 aprile 2013 al saldo*", sia indeterminata.

Osserva la Corte che il presente motivo è assorbito dall'accoglimento del II e III Motivo.

L'appello interposto da

è, pertanto, accolto quanto al II e III Motivo.



Conseguentemente, passandosi a ora alla liquidazione delle spese, in applicazione dell'art. 91 cpc, le spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ. modifiche, avendo riguardo al valore della causa come determinato nel ricorso per ingiunzione di pagamento, tra € 520.001,00, e € 1.000.000,00, al numero, alla natura e alla difficoltà delle questioni controverse, all'attività difensiva effettivamente e concretamente svolta dalle parti, ai complessivi risultati del giudizio, tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria di primo grado e decisoria, quanto al primo grado, in totali € 27.804,00 di cui € 4.388,00 per la fase di studio, € 2.895,00 per quella introduttiva, € 12.890,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 7.631,00 per quella decisoria, e, quanto al presente grado, in complessivi € 17.628,00 di cui € 5.434,00 per la fase di studio, € 3.159,00 per quella introduttiva, € 9.035,00 per quella decisoria; in entrambi i casi oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge sulle somme soggette, vengono integralmente poste a carico della banca, in considerazione della soccombenza quanto alla domanda di condanna al pagamento avanzata in via monitoria e coltivata nel giudizio di opposizione.

Analogamente, si pongono integralmente a carico della banca opposta le spese di CTU come liquidate con decreto del Tribunale in data 14 novembre 2017.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, Prima Sezione Civile,

definitivamente pronunciando

accoglie parzialmente l'appello proposto da

avverso la sentenza n. 856/2018 resa ex art. 281sexies cpc dal

Tribunale di Torino in data 20 febbraio 2018, nel procedimento RG n. ;



rigetta la domanda di condanna al pagamento formulata da

nei confronti dei fideiussori

;

condanna , a rifondere a

, in solido tra loro, le spese del primo grado,

liquidate come in motivazione in € 27.804,00, e le spese del presente grado, liquidate come

in motivazione in € 17.628,00; in entrambi i casi oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva

come per legge sulle somme soggette.

Pone le spese di CTU, come liquidate nel decreto 5 febbraio 2019, definitivamente a carico della banca appellata.

Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi da remoto mediante applicazione Teams il giorno 5 giugno 2020.

Il Relatore

(dott.ssa [REDACTED])

IL PRESIDENTE

[REDACTED]

